

CONFIMI INDUSTRIA

e

CGIL, CISL, UIL

Roma, 2 agosto 2018

Premesso

- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi dell'Industria 4.0 quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle Pmi;
- che le parti considerano la formazione professionale un valore da perseguire congiuntamente tramite la negoziazione ai vari livelli ed è utile al raggiungimento di uno sviluppo competitivo fondato sulla qualità, sulla ricerca, sull'innovazione nonché sulle competenze e quindi sulle risorse umane;
- che l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto un credito d'imposta per le aziende che svolgano attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 da realizzarsi previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale;
- che il 4 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il decreto di attuazione di tale agevolazione fiscale;
- che all'art.3, comma 3, del decreto stesso si prevede che "le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto dell'art.14 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
- che il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di sostegno alla formazione sui temi dell'Industria 4.0 che può dar luogo ad importanti sinergie con le iniziative messe in campo dai fondi interprofessionali;
- che le parti intendono contribuire attivamente alla piena valorizzazione degli investimenti realizzati nell'ambito delle misure previste dal piano "Impresa 4.0";

convengono

sui seguenti principi guida per regolare la contrattazione collettiva in attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di credito d'imposta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.


1. Le imprese che sono dotate di proprie forme di rappresentanza sindacale (Rsu o Rsa) stipuleranno il loro accordo così come previsto dalle prassi in uso.
2. Le imprese iscritte ai Fondi Interprofessionali negoziali costituiti da Cgil Cisl e Uil □ anche nel caso volessero presentare congiuntamente un piano formativo per il quale si richiede il finanziamento da parte dei Fondi □ potranno utilizzare le procedure previste a livello territoriale per la condivisione dei piani formativi finanziati fermo restando che per la formazione 4.0 prevista dal decreto del 4 maggio 2018 è necessaria la definizione di uno specifico accordo e il suo deposito presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro competente.
3. Le imprese associate al sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA, prive di rappresentanza sindacale aziendale, ovvero le imprese che, prive di RSU o RSA, conferiscano espresso mandato all'associazione del Sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA, alle condizioni con essa condivise, potranno definire gli accordi sindacali in materia nelle sedi e secondo le procedure che saranno definite in un accordo territoriale, anche previa costituzione di apposite commissioni territoriali.

4. I contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle parti sociali con le modalità di cui al punto precedente.
5. Le imprese che effettuano la formazione 4.0 prevista dal decreto 4 maggio 2018 si impegnano a comunicare, anche con modalità informatiche, alle RSU/RSA, la dichiarazione di aver rilasciato l'attestazione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto 4 maggio 2018. In mancanza di RSU/RSA tale attestazione dovrà essere inviata, anche per il tramite della competente associazione datoriale, alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo.
6. Gli accordi territoriali istituiranno osservatori per il monitoraggio dell'attuazione delle intese intervenute in materia, con la conseguente redazione di una relazione sull'implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle relazioni previste all'art.6, comma 3, del decreto 4 maggio 2018, le cui risultanze saranno oggetto di apposito monitoraggio e verifica da parte di un osservatorio nazionale sulla formazione 4.0 delle Pmi.
7. Le parti sono impegnate, anche ai fini di una corretta applicazione del decreto in oggetto, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo.

Letto, confermato

CONFIMI INDUSTRIA

Fabio Ramaioli – Direttore Generale




Mario Borin – Responsabile Relazioni Industriali



CGIL

Rosario Strazzullo



Manola Cavallini



CISL

Roberto Benaglia



UIL

Michele Tartaglione

